



# Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del ...

*Avamprogetto del 30 novembre 2018*

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 luglio 2008<sup>1</sup> sulle armi è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

<sup>1</sup> *In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 5 capoverso 2, «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «DFGP».*

<sup>2</sup> *Nell'articolo 5 capoverso 2 «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituito con «Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)».*

*Titolo prima dell'art. 1*

## **Capitolo 1: Definizioni**

*Art. 3 lett. b n. 3 e lett. c n. 1<sup>bis</sup>*

Sono considerate parti essenziali di armi:

- b. nelle rivoltelle:
  - 3. il tamburo;
- c. nelle armi da fuoco portatili:
  - 1<sup>bis</sup>. l'alloggiamento del grilletto,

<sup>1</sup> RS 514.541

**Art. 4a** Armi da fuoco portatili e corte(art. 4 cpv. 2<sup>bis</sup> e art. 5 cpv. 1 lett. c LArm)

<sup>1</sup> Sono considerate armi da fuoco portatili le armi da fuoco la cui lunghezza totale supera i 60 cm o che, per sparare, di norma sono utilizzate con entrambe le mani oppure appoggiate sulla spalla.

<sup>2</sup> Sono considerate armi da fuoco corte le pistole e le rivoltelle nonché le altre armi da fuoco che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 1.

**Art. 5, rubrica**

Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente

(art. 5 cpv. 1 lett. a LArm)

**Art. 5a** Armi da fuoco ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm

(art. 5 cpv. 1 lett. c LArm)

Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale sono considerate dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi se:

- a. un tale caricatore è inserito nell'arma da fuoco;
- b. l'arma da fuoco è custodita insieme a un tale caricatore; oppure
- c. l'arma da fuoco è trasportata insieme a un tale caricatore.

*Inserire prima del titolo***Art. 9a** Mediazione

Per mediazione s'intendono le attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l'offerta, l'acquisto o il trasferimento di armi nonché l'organizzazione di tali transazioni.

*Titolo dopo l'art. 9a***Capitolo 1a: Divieti e restrizioni generali, nonché autorizzazioni eccezionali****Sezione 1: In generale****Art. 9b** Validità delle autorizzazioni eccezionali

(art. 5 cpv. 6 LArm)

<sup>1</sup> Salvo che le disposizioni del presente capitolo non dispongano diversamente, le autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 5 capoverso 6 LArm possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per iscritto, per una determinata persona e di norma per un'unica arma, un'unica parte essenziale di arma, un'unica parte di arma appositamente costruita o un unico accessorio di un determinato tipo di arma. Tali autorizzazioni vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri.

<sup>2</sup> Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale per la mediazione in Svizzera di più di un'arma, di più di una parte essenziale di arma, di più di una parte di arma appositamente co-

struita o di più di un accessorio di arma, a condizione che dette persone possano comprovare che:

- a. tali armi, parti essenziali, parti appositamente costruite o accessori di armi sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza; oppure
- b. il committente è in possesso di un'autorizzazione eccezionale per le armi, le parti essenziali o gli accessori di armi in questione.

*Art. 9c* Autorizzazioni eccezionali per persone domiciliate all'estero o per cittadini stranieri  
(art. 5 cpv. 6 LArm)

<sup>1</sup> Alle persone domiciliate all'estero può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma soltanto se presentano un'attestazione ufficiale dello Stato di domicilio in base alla quale sono legittimate all'acquisto dell'oggetto in questione.

<sup>2</sup> Ai cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma che risiedono in Svizzera può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma soltanto se presentano un'attestazione ufficiale del loro Stato d'origine in base alla quale sono legittimati all'acquisto dell'oggetto in questione.

*Art. 10*

*Abrogato*

*Titolo dopo l'art. 13*

## **Sezione 2: Coltelli e pugnali, dispositivi contundenti e da lancio**

*Art. 13a* Divieti e autorizzazioni per coltelli e pugnali  
(art. 4 cpv. 1 lett. c, art. 5 cpv. 2 lett. a, art. 5 cpv. 6 e art. 28b LArm)

<sup>1</sup> Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera o l'introduzione nel territorio svizzero di:

- a. pugnali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3;
- b. coltelli la cui lama si apre per il tramite di un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;
- c. coltelli a farfalla;
- d. coltelli da lancio.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per coltelli ai sensi del capoverso 1 utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.

<sup>3</sup> L'acquisto, la mediazione o l'introduzione nel territorio svizzero di pugnali e baionette d'ordinanza svizzeri a titolo professionale è consentito solo a chi possiede un'autorizzazione.

*Art. 13b*            Autorizzazioni eccezionali per dispositivi contundenti e da lancio  
(art. 5 cpv. 6 e art. 28b LArm)

Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera b LArm se si tratta di armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive.

*Titolo prima dell'art. 13c*

### **Sezione 3: Autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi**

*Art. 13c*            Condizioni e validità  
(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm)

<sup>1</sup> Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali ai tiratori sportivi per le armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c LArm se non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm e le condizioni ai sensi dell'articolo 28d LArm sono adempite.

<sup>2</sup> L'autorizzazione eccezionale è valida in tutta la Svizzera. Autorizza all'acquisto di un'unica arma o di un'unica parte essenziale di arma. Le eccezioni sono rette per analogia dall'articolo 16 capoverso 1.

<sup>3</sup> L'autorizzazione eccezionale autorizza all'acquisto dell'arma durante un periodo di sei mesi. L'autorità competente può prorogare tale termine di tre mesi al massimo.

*Art. 13d*            Domanda di rilascio  
(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm)

<sup>1</sup> Chiunque intende ottenere un'autorizzazione eccezionale per tiratori sportivi deve compilare l'apposito modulo. Per ogni arma o parte essenziale di arma devono essere indicati il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero.

<sup>2</sup> Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

- a. un estratto dal casellario giudiziario svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- c. se del caso, l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9c.

**Art. 13e** Obblighi dopo cinque e dieci anni

(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm)

<sup>1</sup> Chiunque ha ottenuto un'autorizzazione eccezionale deve fornire cinque e dieci anni dopo il suo rilascio la prova di cui all'articolo 28d capoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l'obbligo di fornire la prova sussiste soltanto cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione.

<sup>2</sup> Per fornire la prova, il titolare dell'autorizzazione deve inviare all'autorità cantonale competente entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l'apposito modulo con i seguenti allegati:

- a. prova dell'appartenenza a una società di tiro; oppure
- b. prova della pratica regolare del tiro sportivo.

<sup>3</sup> La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo in giorni diversi.

**Art. 13f** Prova delle condizioni specifiche

(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm)

<sup>1</sup> La prova dell'appartenenza a una società di tiro può essere fornita segnatamente mediante una conferma della società, un estratto del sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 179g–179l della legge federale del 3 ottobre 2008<sup>2</sup> sui sistemi d'informazione militari) o una licenza della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST).

<sup>2</sup> La prova della pratica regolare del tiro sportivo deve essere fornita utilizzando l'apposito modulo; su di esso i singoli esercizi di tiro eseguiti devono essere indicati con relativi luogo e data e devono essere vidimati dalla persona responsabile in loco o da un'altra persona competente.

<sup>3</sup> Gli esercizi di tiro eseguiti che risultano iscritti nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro possono essere comprovati mediante copia di tali documenti.

*Titolo prima dell'art. 13g***Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei****Art 13g** Custodia in sicurezza

(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28e LArm)

I Cantoni possono precisare i requisiti relativi alle misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell'articolo 28e capoverso 1 LArm.

*Art. 13h* Domanda di rilascio  
(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28e LArm)

<sup>1</sup> Chiunque intende ottenere un'autorizzazione eccezionale per collezionisti e musei deve compilare l'apposito modulo. Per ogni arma o parte essenziale di arma devono essere indicati il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero.

<sup>2</sup> Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

- a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- c. se del caso, l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9c;
- d. la prova che sono state adottate misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza;
- e. la lista aggiornata di cui all'articolo 28e capoverso 2 LArm.

*Titolo prima dell'art. 14*

**Sezione 5: Eccezioni al divieto di tiro ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 LArm**

(art. 5 cpv. 6 e art. 28c cpv. 3 LArm)

*Art. 14, rubrica e frase introduttiva*

*Rubrica abrogata*

L'autorità cantonale competente può rilasciare un'autorizzazione eccezionale per il tiro con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro se le condizioni di cui all'articolo 28c capoverso 3 LArm sono adempite e:

*Inserire prima del titolo del capitolo 2*

*Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque intende ottenere un permesso d'acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l'apposito modulo. Per ogni arma o parte essenziale di arma devono essere indicati il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero.

*Art. 18 cpv. 3<sup>bis</sup> e 4*

<sup>3bis</sup> Se è alienata un'arma da fuoco, l'alienante deve effettuare una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida dell'acquirente.

<sup>4</sup> Il contratto scritto, l'estratto del casellario giudiziale svizzero e la copia del passaporto valido o della carta d'identità valida devono essere conservati. Se è stata alienata un'arma da fuoco, una copia dei documenti deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.

*Art. 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> A tale scopo, il rappresentante deve trasmettere al servizio di comunicazione la lista degli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. Deve firmare la lista e allegarvi una copia del suo passaporto valido o della sua carta d'identità valida.

*Titolo prima dell'art. 24a***Sezione 4: Acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi**

(art. 16b LArm)

*Art. 24a*

<sup>1</sup> Chiunque aliena un caricatore ad alta capacità di colpi di cui all'articolo 4 capoverso 2<sup>bis</sup> LArm deve verificare che l'acquirente disponga di un'autorizzazione cantonale eccezionale o di una conferma del legittimo possesso ai sensi dell'articolo 71 capoverso 3 per un'arma da fuoco corrispondente. I possessori di armi da fuoco d'ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare comprovano la loro legittimazione mediante l'iscrizione nel libretto di servizio.

<sup>2</sup> I caricatori con una capacità compresa tra le 11 e le 20 cartucce che possono essere utilizzati sia con armi da fuoco portatili sia con armi da fuoco corte, possono essere alienati se l'acquirente dispone di un'autorizzazione eccezionale o di una conferma ai sensi del capoverso 1 oppure se presenta un permesso d'acquisto di armi o una carta europea d'arma da fuoco valida per un'arma da fuoco corta compatibile.

*Art. 25, rubrica e cpv. 1 e 2*

Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche

(art. 5 cpv. 1 lett. a e b LArm)

<sup>1</sup> Se vi sono dubbi che un'arma sia un'arma da fuoco per il tiro a raffica oppure un'arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica, occorre chiedere la relativa omologazione all'Ufficio centrale Armi.

<sup>2</sup> L'Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d'arma; l'acquisto, il possesso, l'introduzione nel territorio svizzero o il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l'esame abbia dimostrato che non si tratta di un'arma da fuoco per il tiro a raffica o di un'arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica.

*Art. 30, rubrica*

Contabilità e comunicazione all'Ufficio centrale Armi  
(art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)

*Art. 30a* Comunicazioni elettroniche all'autorità cantonale  
(art. 21 cpv. 1<sup>bis</sup> LArm)

<sup>1</sup> I titolari di patenti di commercio di armi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, all'autorità cantonale competente le seguenti transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco:

- a. acquisto in Svizzera;
- b. introduzione nel territorio svizzero;
- c. vendita od ogni altro commercio con una persona in Svizzera.

<sup>2</sup> La comunicazione elettronica deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell'arma o della parte essenziale di arma, nonché la data della transazione;
- b. in caso di acquisto o di introduzione nel territorio svizzero, le generalità del fornitore;
- c. in caso di vendita o di ogni altro commercio, le generalità e, se del caso, il numero di registro dell'acquirente.

<sup>3</sup> In caso di trasmissione della comunicazione elettronica, non occorre effettuare altre comunicazioni ai sensi degli articoli 9c, 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm.

<sup>4</sup> I Cantoni definiscono le modalità relative alla comunicazione elettronica. Su richiesta, informano l'Ufficio centrale Armi sulle comunicazioni e le armi registrate.

*Art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup>, 2<sup>quater</sup>, 2<sup>quinquies</sup> e 3*

<sup>2bis</sup> Il contrassegno deve essere permanente ed essere apposto in modo tale da non poter essere rimosso senza lasciare tracce visibili. Se il contrassegno è impresso o inciso, la dimensione dei caratteri deve essere di almeno 1,6 mm e la profondità di almeno 0,02 mm.

<sup>2ter</sup> Se il materiale dell'arma da fuoco non è adatto all'apposizione di un contrassegno permanente, il contrassegno deve essere apposto su una piastra di metallo. Tale piastra deve essere inserita nel telaio o nell'impugnatura oppure nel castello di culatta in modo tale che:

- a. non possa essere rimossa senza mezzi meccanici; e
- b. la sua rimozione danneggi il telaio o l'impugnatura oppure il castello di culatta e lasci tracce visibili.

<sup>2</sup>quater Se a un'arma da fuoco è aggiunta una parte essenziale di arma già contrassegnata, nel contrassegno occorre integrare i segni distintivi del titolare di una patente di commercio di armi che ha approntato la modifica.

<sup>2</sup>quinquies Le armi da fuoco trasferite dalle scorte governative a un uso permanentemente privato devono essere munite di un contrassegno ai sensi del capoverso 1.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 32, rubrica e cpv. 2 e 3*

Autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e la modifica a titolo non professionale

(art. 19 cpv. 3 LArm)

<sup>2</sup> Le autorizzazioni eccezionali per la modifica a titolo non professionale di armi in armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm possono essere rilasciate esclusivamente per scopi professionali o sportivi.

<sup>3</sup> Non è consentito il rilascio di autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm e di munizioni vietate di cui all'articolo 6 LArm, nonché per la modifica a titolo non professionale di armi da fuoco in armi da fuoco per il tiro a raffica.

*Art. 32a* Modifica a titolo non professionale senza autorizzazione eccezionale  
(art. 19 cpv. 2 LArm)

<sup>1</sup> Alla modifica a titolo non professionale di armi in armi da fuoco diverse dalle armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 LArm si applicano per analogia gli articoli 15, 19 e 21 capoverso 1.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni rilasciate in applicazione analogica dell'articolo 15 devono essere richieste dal possessore dell'arma. Tali autorizzazioni possono essere vincolate a oneri.

<sup>3</sup> Se l'arma deve essere modificata in un'arma da fuoco di cui all'articolo 10 LArm, la persona che effettua la modifica deve comunicarlo preventivamente al servizio di comunicazione (art. 31b LArm), cui deve esporre le trasformazioni da eseguire.

<sup>4</sup> Insieme alla comunicazione di cui al capoverso 3 devono essere fornite le indicazioni ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettere b, c e d LArm relative al possessore dell'arma. Alla comunicazione deve essere allegata una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida del possessore. L'autorità cantonale competente può imporre oneri al possessore.

*Inserire prima del titolo del capitolo 5*

*Art. 33a* Validità delle autorizzazioni eccezionali

Le autorizzazioni eccezionali di cui agli articoli 32 e 33 possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per iscritto, per una determinata persona e di norma per un'unica arma. Tali autorizzazioni vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri.

*Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e c*

<sup>1</sup> La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:

- b. l'autorizzazione cantonale eccezionale di cui all'articolo 5 capoverso 6 LArm;
- c. la prova che gli oggetti assoggettati all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza o che il committente è in possesso dell'autorizzazione eccezionale per gli oggetti in questione.

*Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a*

<sup>1</sup> La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:

- a. l'autorizzazione cantonale eccezionale di cui all'articolo 5 capoverso 6 LArm;

*Art. 52 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il DFGP appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste, nonché un modello di contratto per l'alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d'acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all'autorità cantonale competente.

*Art. 61 cpv. 5<sup>bis</sup>*

<sup>5bis</sup> Le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm possono accedere ai dati dei sistemi d'informazione elettronici sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco fino a dieci anni dopo la distruzione dell'arma. Le autorità che operano nell'ambito della prevenzione e del perseguimento di reati possono accedere a tali dati fino alla loro cancellazione.

*Art. 66 cpv. 2*

<sup>2</sup> I dati dei sistemi d'informazione elettronici sull'acquisto e il possesso di armi e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco sono conservati per 30 anni dopo la distruzione dell'arma. La cancellazione dei dati dal sistema d'informazione elettronico comporta anche la cancellazione dei dati dal sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco.

*Art. 71*            Notifica e conferma del legittimo possesso di armi da fuoco  
(art. 42b cpv. 1 LArm)

<sup>1</sup> La notifica ai sensi dell'articolo 42b LArm va inviata alla competente autorità cantonale con l'apposito modulo.

<sup>2</sup> Le armi da fuoco che rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 42b capoverso 2 LArm possono essere dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi.

<sup>3</sup> La competente autorità cantonale conferma d'ufficio o su richiesta il legittimo possesso di armi che sono state notificate in virtù dell'articolo 42b capoverso 1 LArm o che rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 42b capoverso 2 LArm.

II

<sup>1</sup> L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ... .

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione,

*Allegato 1*  
(art. 55)

## **Emolumenti**

*Let. c n. 4, 4<sup>bis</sup>, 5, 6 e 7 nonché lett. d*

- |                    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| c.                 | autorizzazione eccezionale per acquisto, mediazione e introduzione nel territorio svizzero di:                     |       |
| 4.                 | armi da fuoco per il tiro a raffica secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm                                | 150.— |
| 4 <sup>bis</sup> . | armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d LArm  | 100.— |
| 5.                 | parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere a–d LArm | 50.—  |
| 6.                 | armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera e LArm   | 120.— |
| 7.                 | ordigni militari per il lancio di munizioni secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm                        | 150.— |
| d.                 | autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 6 LArm)  | 100.— |

*Allegato 3*  
(art. 61 cpv. 6)

## Diritti d'accesso

A	=	consultare
Aa	=	consultare fino a dieci anni dopo la distruzione dell'arma
B	=	trattare
vuoto	=	nessun accesso

## Autorità federali

### Ambito direzionale Prevenzione della criminalità e stato maggiore di direzione fedpol

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Consulente per la protezione dei dati	A	A	A	A	A	A	A

### Ambito direzionale Sistemi di polizia e identificazione fedpol

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Ufficio centrale Armi	B	B	B	B	B	B	Aa

### Fornitore di servizi informatici fedpol

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Responsabile di progetto e amministratore di sistema	A	A	A	A	A	A	A

### Polizia giudiziaria federale fedpol

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Divisione Indagini Interventi speciali	A		A	A		A	A

**Cooperazione internazionale di polizia fedpol**

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Centrale operativa	A		A	A		A	A

**Amministrazione federale delle dogane**

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Corpo delle guardie di confine	A		A	A	A		Aa
Sezione antifrode doganale	A		A	A	A		

**Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport**

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Base logistica dell'esercito			A	A			A
Stato maggiore di condotta dell'esercito			A	A			A
Protezione delle informazioni e delle opere			A	A			A

**Autorità cantonali**

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Comandi di circondario cantonali			A	A			A
Autorità cantonali di polizia	A		A	A	A	A	A
Uffici cantonali delle armi	B		B	A	A	A	Aa
Pubblici ministeri	A		A	A	A	A	A

